# Regolamento di funzionamento degli Organi della Fondazione CRT



# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 5 dicembre 2023

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE CRT

# Indice

CAPO I Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi	4
Art. 1	
CAPO II	
l Consiglio di Indirizzo	4
Art. 2 - Attribuzioni e competenze	<i>L</i>
Art. 3 -Procedura di nomina del Consiglio di Indirizzo e status Consiglieri	5
Art. 3 bis Verifica requisiti e decadenza	6
Art. 4 - Convocazione	
Art. 5 - Funzionamento	
Art. 6 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione	8
Art. 7 - Informazione e accesso	8
CAPO III	
l Presidente	9
Art. 8 - Attribuzioni e competenze	g
Art. 9 - Nomina e status del Presidente	g
CAPO IV	
l Consiglio di Amministrazione	
Art. 10 - Attribuzioni e competenze	10
Art.11 - Procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e status dei Consiglieri	
Art. 12 - Convocazione e funzionamento	12
Art.13 - Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti	12
Art.14 - Composizione e convocazione delle Commissioni	
Art.15 - Funzionamento delle Commissioni	13
CAPO V	
l Collegio Sindacale	
Art.16 - Attribuzioni e competenze	
Art.17 - Procedura di nomina del Collegio Sindacale e status dei Sindaci	14
CAPO VI	
Segretario Generale	
Art. 18 - Attribuzioni e competenze	
Art. 19 - Procedura di nomina e status del Segretario Generale	15

#### REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

# CAPO I Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi

#### Art. 1

1.Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 8.1, comma 2, 8.2 e 14, comma 2 lett. a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:

- a) disciplina le modalità e le procedure di nomina degli organi della Fondazione, comprese quelle relative alla verifica della eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- b) specifica i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi;
- c) definisce le modalità idonee ad assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
- 2. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica. Devono inoltre essere in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse.
- 3. I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie. Gli stessi devono inoltre avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, non possono ricoprire cariche coloro che:
  - a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
  - b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.
- 4. Le procedure di scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo disciplinate dal presente regolamento sono dirette anche a favorire la presenza del genere meno rappresentato, in ottemperanza all'art. 8.2 dello Statuto.

# CAPO II Il Consiglio di Indirizzo

#### Art. 2 - Attribuzioni e competenze

1. Il Consiglio di Indirizzo è competente in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità, degli obiettivi della Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto e alla verifica dei risultati conseguiti. Delibera nelle materie indicate dall'art.14,

#### Art. 3 - Procedura di nomina del Consiglio di Indirizzo e status Consiglieri

- 1. In ottemperanza all'art.13 dello Statuto il Presidente, almeno 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, dà corso alle procedure di nomina del nuovo Consiglio.
- 2. Il Consiglio di Indirizzo è composto da ventidue Consiglieri così nominati:
  - 17 componenti scelti dal Consiglio di Indirizzo uscente sulla base delle terne di candidati previste dall'art. 12, comma 2 e comma 3 punti a), b), c) e d) dello Statuto e secondo i criteri ivi individuati. Le terne di candidati, composte in modo da favorire la presenza del genere meno rappresentato, sono comunicate ai componenti del Consiglio di Indirizzo contestualmente all'avviso di convocazione della riunione di Consiglio di Indirizzo che delibererà in merito alle suddette nomine fornendo i relativi curricula.
  - 1 componente ai sensi dell'art. 12, comma 3) punto e) dello Statuto seguendo la procedura sotto riportata:
  - Il Presidente della Fondazione, 120 giorni prima della data di scadenza del Consiglio di Indirizzo, o, nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Consigliere, non appena acquisita notizia della cessazione, adotta un bando per la presentazione di candidature ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera e) dello Statuto. Il bando deve essere reso pubblico mediante pubblicazione di avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e inserimento nel sito internet della Fondazione.
  - Il bando contiene l'invito alla presentazione di candidature entro 30 giorni dalla sua pubblicazione e l'indicazione dei requisiti richiesti agli enti per la presentazione delle candidature e dei requisiti dei candidati per la nomina.
  - I candidati dovranno essere individuati fra soggetti residenti in Piemonte e Valle d'Aosta con comprovata e qualificata esperienza nell'ambito della cooperazione e degli enti del terzo settore (ETS) e dovranno essere sostenuti nella loro candidatura da almeno cinque o più Enti del Terzo Settore (ETS) con sede operativa in Piemonte e Valle d'Aosta. Al bando in oggetto potranno inoltre partecipare anche Philea Philantrophy Europe Association e EVPA European Venture Philantrophy Association mediante la presentazione di una candidatura, anche senza necessità di sostenitori.
  - Le candidature, a pena di inammissibilità, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante degli enti candidanti ed essere corredate da:
    - a) copia dello statuto delle organizzazioni medesime;
    - b) copie degli ultimi tre rendiconti annuali approvati;
      - c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun ente attestante l'iscrizione al RUNTS. Tale requisito non si applica a Philea e EVPA.
  - 4 componenti cooptati ai sensi dell'art. 12, comma 3, punto f) dello Statuto seguendo la procedura sotto riportata:
  - i Consiglieri di Indirizzo uscenti possono, di concerto con Consiglieri di Amministrazione, indicare elenchi di massimo quattro candidati, in cui sia favorita la presenza del genere meno rappresentato.
  - I proponenti di ciascun elenco di candidati di cui al presente comma devono essere almeno dieci (di cui minimo otto del Consiglio di Indirizzo, minimo due del Consiglio di Amministrazione). Ciascun firmatario non può firmare più di un elenco. Gli elenchi dei candidati devono essere accompagnati, oltre che dal curriculum vitae di ciascun

candidato, anche da una proposta motivata dei Consiglieri firmatari l'elenco stesso sulla base dei principi espressi dall'art. 12, comma 3, lettera f) dello Statuto e dall'art. 1 del regolamento. I curricula devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.

- Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte e la documentazione sopra indicata, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula.
- Ciascun Consigliere potrà votare un numero massimo di quattro candidati presenti nel "listone".
- In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi di Fondazione, fermo restando che deve comunque essere favorita la presenza del genere meno rappresentato. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica, fermo restando che deve comunque essere favorita la presenza del genere meno rappresentato.
- In conformità all'art. 12, comma 3 dello Statuto, l'elezione di ciascuno dei consiglieri cooptati ha luogo con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Indirizzo in carica alla prima votazione, della maggioranza dei componenti in carica alla seconda ed eventuale terza votazione e della maggioranza dei Consiglieri votanti alla quarta votazione.
- I quattro Consiglieri di Indirizzo cooptati dal Consiglio di Indirizzo uscente devono essere individuati tra personalità di chiara e indiscussa fama, in possesso di specifici requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza e devono essere idonei ad assicurare la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento indicati nello statuto ovvero nella gestione delle risorse economico finanziarie.

All'esito della procedura di nomina di cui al presente articolo è assicurata nel Consiglio di Indirizzo la presenza del genere meno rappresentato.

Entro 30 giorni dal completamento delle nomine del nuovo Consiglio di Indirizzo, il Presidente ne convoca la prima riunione.

#### Art. 3 bis Verifica requisiti e decadenza

- 1.Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina, in ottemperanza all'art. 9, comma 1 dello Statuto, il Consiglio di Indirizzo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità. A tal fine ogni consigliere è tenuto a produrre, entro 10 giorni dalla comunicazione di nomina, documentazione riferita al possesso dei requisiti e dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità.
- 2. Entro 30 giorni dalla verifica di cui sopra, il Consiglio di Indirizzo assume le eventuali decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
- 3. La decadenza e la sospensione di componenti il Consiglio di Indirizzo sono dichiarate con le modalità e procedure di cui agli artt. 9 e 10 dello Statuto.

4. La revoca di componenti il Consiglio di Indirizzo per gravi violazioni alla legge, allo Statuto o al codice etico e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica ai sensi dell'art. 15, comma 7, dello Statuto.

#### Art. 4 - Convocazione

- 1. Il Consiglio di Indirizzo è convocato e presieduto dal Presidente.
- 2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.15 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente.
- 3. Qualora la convocazione, secondo quanto previsto dal suddetto art. 15, primo comma, dello Statuto, avvenga su richiesta di almeno otto componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente vi provvede entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
- 4. Il Consiglio di Indirizzo si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

#### Art. 5 - Funzionamento

- 1. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione ai sensi dell'art.15, comma 6, dello Statuto, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
- 2. Il Consiglio di Indirizzo non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti. Prima della data della riunione di Consiglio è ' consentito proporre l'esame di argomenti che non siano all'ordine del giorno sulla base di motivata richiesta a cui aderiscano almeno otto componenti il Consiglio di Indirizzo.
- 3. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto da lui delegato, anche esterno, la cui presenza nel Consiglio sia da tutti consentita.
- 4. Le proposte di deliberazione sono di norma poste a disposizione dei Consiglieri mediante lo strumento informatico appositamente individuato, unitamente alla documentazione afferente, per la preventiva consultazione, al più tardi il terzo giorno precedente la riunione del Consiglio di Indirizzo.
- 5. Le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale sono comunicate e poste a disposizione dei Consiglieri mediante lo strumento informatico appositamente individuato, per la preventiva consultazione, dal decimo giorno antecedente la riunione del Consiglio di Indirizzo e sono inoltrate, a richiesta, all'indirizzo di posta elettronica del consigliere richiedente.
- 6. Di eventuali modifiche del contenuto delle proposte deliberative resesi nel frattempo necessarie, viene data informazione al Consiglio di Indirizzo dal Presidente in apertura di seduta.

- 7. Le proposte di deliberazione, per la cui approvazione sia disposta la convocazione di urgenza o l'integrazione dell'ordine del giorno, sono comunicate e poste a disposizione dei consiglieri 24 ore prima della seduta.
- 8. Eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione devono pervenire al Presidente almeno un giorno lavorativo prima della seduta del Consiglio di Indirizzo al cui ordine del giorno la proposta è iscritta.
- 9. Il Presidente provvede a informare, ad inizio di seduta del Consiglio di Indirizzo, della proposta di emendamento presentata.
- 10. Possono altresì essere posti in votazione, su proposta del Presidente, eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione che si rendano necessari o opportuni a seguito della discussione.
- 11. Ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello Statuto, fatti salvi i casi disciplinati dallo stesso Statuto, è possibile la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Indirizzo anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 12. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, la partecipazione alle adunanze di Consiglio di Indirizzo mediante mezzi di telecomunicazione è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza fisica.

#### Art. 6 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità quadrimestrale, riferisce al Consiglio di Indirizzo sull'andamento dell'attività istituzionale e sulle decisioni rilevanti relative alla organizzazione interna della Fondazione, con le modalità previste dal regolamento sull'attività istituzionale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio di Indirizzo in merito alla attività gestionale del patrimonio con le scadenze previste dall'apposito regolamento.

#### Art. 7 - Informazione e accesso

- 1. Il Consigliere che intenda ottenere chiarimenti, informazioni o spiegazioni sull'attività di altri organi in ordine a materie la cui competenza è riservata al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art.14 dello Statuto, presenta richiesta scritta al Presidente della Fondazione che, valutatane l'ammissibilità, provvede a fornire direttamente risposta o ad inoltrare la richiesta all'organo competente a rispondere.
- 2. La risposta è fornita in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 3. Qualora sia espressamente richiesta risposta orale in Consiglio di Indirizzo, la risposta è

fornita dal Presidente nella prima riunione utile dello stesso con ché la richiesta sia pervenuta almeno entro il decimo giorno antecedente la riunione.

- 4. Ove la richiesta venga presentata in sede di Consiglio di Indirizzo, la risposta verrà fornita nella successiva riunione del Consiglio stesso.
- 5. Qualora il richiedente chieda che sull'argomento venga aperto il dibattito in Consiglio di Indirizzo, si applica l'art.15, comma 1, dello Statuto.
- 6. Il Consigliere può accedere ai verbali dei Consigli di Indirizzo ed agli atti delle Commissioni in seno allo stesso eventualmente costituite.

#### CAPO III II Presidente

#### Art. 8 - Attribuzioni e competenze

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esercita le funzioni a lui spettanti ai sensi dell'art.16 dello Statuto, garantisce e promuove, anche all'esterno della Fondazione, l'autonomia e l'indipendenza degli organi di Indirizzo, Amministrazione e Direzione, ai sensi dell'art. 12 comma 5 dello Statuto ed esercita ogni altra funzione attribuitagli da leggi, Statuto e Regolamenti.
- 2. Convoca, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo.
- 3. Presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Indirizzo, coordina la discussione e ne riassume le conclusioni.
- 4. Assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni.
- 5. Qualora sorgano controversie inerenti l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, ed esse non trovino composizione nell'organo collegiale, spetta al Presidente dare l'interpretazione.
- 6. Qualora il Presidente eserciti il diritto di delega di cui all'art.16, comma 7 dello Statuto, deve indicare limiti e durata della stessa.
- 7. Il Presidente nello svolgere le attività previste nell'art. 16, comma 2 dello Statuto può avvalersi del parere dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e dei Coordinatori delle Commissioni permanenti del Consiglio d'Indirizzo riuniti come Comitato permanente di coordinamento sotto la sua presidenza e sua richiesta.

#### Art. 9 - Nomina e status del Presidente

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo, a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art. 15, comma 8 dello Statuto. 2. I Consiglieri di Indirizzo, nel numero minimo di otto proponenti, possono indicare un candidato per la carica di Presidente. Ciascun Consigliere non può firmare più di una candidatura.

Le candidature devono essere trasmesse, unitamente ai relativi curricula, ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.

- 3. Una volta raccolta la proposta o le proposte con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere una lista di candidati che comprenda tutti i nominativi proposti in ordine alfabetico e accompagnata dai relativi curricula. Ciascun Consigliere voterà al massimo un candidato presente nella lista. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica.
- 4. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente secondo le modalità previste all'art. 3 bis del presente regolamento.
- 5. La decadenza e la sospensione del Presidente sono dichiarate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e procedure di cui agli artt.9 e 10 dello Statuto.
- 6. La revoca del Presidente per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

# CAPO IV II Consiglio di Amministrazione

#### Art. 10 - Attribuzioni e competenze

- 1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione con la sola esclusione di quelli attribuiti per legge o Statuto ad altri organi della Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 14 dello Statuto.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, agli atti di cui all'art.18, comma 2 dello Statuto.
- 3. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito potere di iniziativa propositiva al Consiglio di Indirizzo in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e, in particolare, nelle materie espressamente indicate all'art.18, comma 4 dello Statuto.

#### Art.11 - Procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione e status dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto entro trenta giorni dalla scadenza dell'uscente. Il Consiglio di

Amministrazione uscente mantiene in ogni caso le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo. La nomina ha luogo a scrutinio segreto e con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri sei membri, favorendo la presenza del genere meno rappresentato, nominati dal Consiglio di Indirizzo a norma del presente regolamento e degli artt. 16 e 17 dello Statuto.
- 3. I Consiglieri di Amministrazione devono essere individuati tra le persone che, oltre a possedere i requisiti di cui all'art. 8 dello Statuto, abbiano maturato qualificate esperienze operative nelle libere professioni, o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero abbiano svolto funzioni amministrative o direttive presso enti e/o aziende aventi natura pubblica o privata e dimensioni adeguate, anche nei settori finanziario e mobiliare.
- 4. Per la nomina del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri di Indirizzo possono proporre elenchi di massimo sei candidati, favorendo la presenza del genere meno rappresentato. I proponenti di ciascun elenco di candidati di cui al presente comma devono essere almeno otto e ciascun Consigliere di Indirizzo non può firmare più di un elenco di candidati. Gli elenchi dei candidati devono essere accompagnati, oltre che dal curriculum vitae di ciascun candidato, anche da una proposta motivata dei Consiglieri firmatari l'elenco stesso sulla base dei principi espressi dall'art. 17 dello Statuto. I curricula devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.
- 5. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere potrà votare un numero massimo di sei candidati presenti nel "listone" favorendo la presenza del genere meno rappresentato.
- 6. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione, fermo restando il rispetto dei criteri sopraindicati e favorendo la presenza del genere meno rappresentato. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica, fermo restando che dovrà essere favorita la presenza del genere meno rappresentato.
- 7. Qualora all'esito dell'elezione del Consiglio di Amministrazione non risulti assicurata la presenza del genere meno rappresentato nella misura di cui al precedente comma 2, si procederà alla necessaria sostituzione del consigliere del genere più rappresentato che ha conseguito il minor numero di voti con il primo dei candidati non eletti appartenente al genere meno rappresentato. In caso di parità di voti, per la sostituzione si seguiranno i criteri di cui al precedente comma 5.
- 8. Nella prima riunione successiva alla comunicazione di nomina il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo le modalità previste all'art. 3 bis del presente regolamento.
- 9. La revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata

dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

#### Art. 12 - Convocazione e funzionamento

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
- 2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.19 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente
- 3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno tre componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
- 4. Le proposte di deliberazione sono comunicate e messe a disposizione dei Consiglieri di Amministrazione almeno un giorno lavorativo prima della riunione, mediante lo strumento informatico appositamente individuato
- 5. Eventuali modifiche che dovessero intervenire in ordine al contenuto di detti atti sono comunicate dal Presidente in inizio di seduta.
- 6. Ai sensi dell'art. 19, comma 4 dello Statuto è possibile la partecipazione alle riunioni di Consiglio di Amministrazione anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Nelle deliberazioni concernenti la nomina del Segretario Generale della Fondazione non è consentita la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- 7. Nelle fattispecie di cui al comma precedente, la partecipazione alle adunanze di Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza fisica.

#### Art.13 - Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, anche su proposta del Consiglio di Indirizzo, commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalità di cui all'art.18, comma 2, lettera i, dello Statuto.

#### Art.14 - Composizione e convocazione delle Commissioni

- 1. Tali Commissioni sono composte da membri degli organi della Fondazione ed anche, occorrendo, da soggetti esterni ed operano con l'assistenza del Segretario Generale o funzionario da lui delegato.
- 2. Le Commissioni costituite in seno al Consiglio di Indirizzo devono essere composte esclusivamente da membri dello stesso.

- 3. Il Presidente provvede ad insediare le Commissioni, presiede la prima seduta nel corso della quale si procede alla nomina del Coordinatore di Commissione, scelto fra i membri della commissione stessa.
- 4. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuto un compenso determinato ai sensi dell'art.18, comma 2, lettera i. dello Statuto.
- 5. Il Presidente, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

#### Art.15 - Funzionamento delle Commissioni

- 1. Il Coordinatore convoca la commissione, ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente, dirige i lavori e la discussione.
- 2. Il Coordinatore di Commissione al termine dei lavori, con il supporto del funzionario segretario, redige un documento conclusivo in cui indica le eventuali osservazioni e determinazioni e lo inoltra al Presidente per gli adempimenti conseguenti.
- 3. Delle sedute delle Commissioni viene redatto resoconto sommario del dibattito cui sono allegati eventuali atti.
- 4. Il resoconto sommario è sottoscritto dal Coordinatore di Commissione e dal funzionario segretario presente, ed è sottoposto ad approvazione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
- 5. Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che:
  - siano rispettati criteri di trasparenza e tracciabilità;
  - sia garantita la regolarità della riunione;
  - ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia consentito a ciascuno di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Coordinatore di Commissione.

6. Nella fattispecie di cui sopra la partecipazione alle adunanze di Commissione mediante mezzi di telecomunicazione è equiparata a tutti gli effetti alla partecipazione in presenza fisica.

## CAPO V Il Collegio Sindacale

#### Art.16 - Attribuzioni e competenze

1. Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo della Fondazione, svolge i compiti ed

esercita le attribuzioni in ottemperanza all'art.20 dello Statuto.

#### Art.17 - Procedura di nomina del Collegio Sindacale e status dei Sindaci

- 1. Il Collegio Sindacale, composto dal Presidente, da due Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, iscritti al registro dei revisori legali dei conti da almeno cinque anni, è nominato dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 14, comma 3 dello Statuto entro 30 giorni dal termine di scadenza dell'organo, a scrutinio segreto, con le modalità di cui all'art.15, comma 8 dello Statuto. Alla scadenza rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
- 2. Per la nomina del Collegio Sindacale, i Consiglieri di Indirizzo possono indicare elenchi di cinque candidati così suddivisi: Presidente; due Sindaci effettivi, due Sindaci supplenti favorendo la presenza del genere meno rappresentato. I proponenti di ciascun elenco di candidati di cui al presente comma devono essere almeno otto e ciascun Consigliere di Indirizzo non può firmare più di un elenco di candidati.
- Gli elenchi dei candidati devono essere accompagnati dal curriculum vitae di ciascun candidato. I curricula devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio di Indirizzo almeno 5 giorni prima della riunione che delibererà su tale nomina.
- 3. Una volta raccolto l'elenco o gli elenchi con le caratteristiche sopra descritte, si provvederà a redigere un "listone" unico che comprenda tutti i nominativi dei candidati suddivisi in Presidente, Sindaco effettivo e Sindaco supplente proposti in ordine alfabetico e accompagnato dai relativi curricula. Ciascun Consigliere potrà votare un massimo di cinque candidati e in particolare: massimo un candidato per la carica di Presidente del Collegio Sindacale; massimo due candidati per la carica di Sindaco effettivo; massimo due candidati per la carica di Sindaco supplente, favorendo la presenza del genere meno rappresentato.
- 4. All'esito della procedura di nomina, il Collegio Sindacale sarà composto da sindaci effettivi e sindaci supplenti favorendo la presenza del genere meno rappresentato.
- 5. In caso di parità di voti tra due o più candidati risulteranno eletti i candidati con maggiore anzianità di carica negli organi sociali di Fondazione, ferma restando la necessità che sia assicurato l'equilibrio di genere secondo quanto disposto ai precedenti commi. Nel caso di parità nell'anzianità di carica verrà effettuata la nomina del candidato con minore anzianità anagrafica, ferma restando la necessità che sia assicurato l'equilibrio di genere secondo quanto disposto ai precedenti commi.
- 6. Qualora all'esito dell'elezione del Collegio Sindacale non risulti assicurato l'equilibrio di genere secondo quanto suindicato, si procederà alla necessaria sostituzione del sindaco effettivo, ovvero del sindaco supplente che ha conseguito il minor numero di voti, con il primo dei candidati non eletti a sindaco effettivo, ovvero a sindaco supplente. In caso di parità di voti per la sostituzione si seguiranno i criteri di cui al precedente comma 5.
- 7. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di nomina il Collegio Sindacale verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità secondo quanto previsto dall'art. 3 bis del presente regolamento.
- 8. La revoca del Collegio Sindacale per gravi inadempimenti alla legge o allo statuto e l'esercizio

dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio di Indirizzo con la maggioranza prevista dall'art. 15, comma 7 dello Statuto.

9. Il Collegio Sindacale ha facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui, rispettivamente, all'art.15, comma 1 ed all'art. 19, comma 1 dello Statuto.

## CAPO VI Il Segretario Generale

#### Art. 18 - Attribuzioni e competenze

1. Il Segretario Generale è a capo della struttura organizzativa della Fondazione e, in particolare, svolge ed esercita i compiti di cui all'art. 21, comma 4 dello Statuto.

### Art. 19 - Procedura di nomina e status del Segretario Generale

- 1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina la durata del mandato, sino ad un massimo di cinque anni ed è rinnovabile. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì il relativo compenso del Segretario Generale
- 2. La scelta del Segretario Generale deve avvenire, in ottemperanza all'art. 21, comma 2 dello Statuto, fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo della Fondazione, con almeno un triennio di esperienza in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, ovvero nell'ambito delle libere professioni.
- 3. Al Segretario Generale non si applica l'incompatibilità tra la carica di membro di un Organo della Fondazione e il ruolo di dipendente della stessa, prevista dall'art. 8.4, comma 1, lett. b) dello Statuto.